Frankfurt Headquarters
+49 69 717139 0
europe@klimabuendnis.org

Brussels Office
+32 2 400 10 62
brussels@climatealliance.org

klimabuendnis.org

Statuto

ARTICOLO 1: NOME, SEDE LEGALE, ESERCIZIO

L'associazione porta il nome di "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V." ed è iscritta nel registro delle associazioni tedesco. L'associazione ha sede a Francoforte sul Meno. L'anno sociale dell'associazione è l'anno solare.

ARTICOLO 2: SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la tutela dell'ambiente come definito dall'articolo 52 del Codice fiscale tedesco (Abgabenordnung, AO). L'associazione persegue esclusivamente scopi diretti di pubblica utilità, come definiti dalla sezione del Codice fiscale tedesco intitolata "steuerbegünstigte Zwecke" (scopi riconosciuti). Lo scopo dell'associazione sarà raggiunto in particolare attraverso le seguenti misure:

- La continua riduzione delle emissioni di gas serra. L'obiettivo minimo è la riduzione delle emissioni di CO2 del 10% ogni cinque anni. L'importante traguardo del dimezzamento delle emissioni pro capite (anno di riferimento 1990) dovrebbe essere raggiunto al più tardi entro il 2030.
- Riduzione estesa di tutti i gas rilevanti per l'effetto serra nel settore comunale.
- Evitare l'uso di legname tropicale nelle attività comunali.
- Scambio di informazioni tra i Comuni e commissione di rapporti congiunti sulle questioni sopra citate.
- Sostenere le popolazioni indigene promuovendo progetti.
- Sostegno agli interessi delle popolazioni indigene dell'Amazzonia nella conservazione delle foreste pluviali tropicali, che sono la base stessa della loro esistenza, attraverso titoli di proprietà e l'uso sostenibile dei loro territori.
- Informazione del pubblico sugli obiettivi dichiarati e promozione mirata di misure di risparmio energetico nel settore privato.

L'associazione opera su base disinteressata; la sua priorità non è il perseguimento dei propri obiettivi finanziari. I fondi dell'associazione sono utilizzati solo per scopi

conformi al presente statuto. I soci non ottengono profitti o, in qualità di soci, altre indennità dai fondi dell'associazione. Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo dell'associazione o con compensi sproporzionati. In caso di scioglimento dell'associazione o di cessazione delle sue finalità fiscalmente privilegiate, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto a "Brot für die Welt" per essere utilizzato per un progetto nella foresta pluviale che persegua direttamente ed esclusivamente finalità non lucrative. Ogni delibera di modifica dello statuto deve essere presentata all'ufficio fiscale competente prima di essere registrata presso il tribunale del registro.

ARTICOLO 3: ACQUISIZIONE DEI SOCI

Le autorità municipali e territoriali europee e le organizzazioni dei popoli indigeni dell'Amazzonia e di altre regioni della foresta pluviale possono diventare membri, se hanno dato il loro consenso agli obiettivi e ai principi dell'Alleanza per il Clima. Gli Stati federali, le province e altre strutture regionali, nonché le organizzazioni non governative (ONG) possono diventare membri associati. Questo dà loro il diritto di partecipare alle attività dell'associazione e di ricevere informazioni su di esse. Il Consiglio direttivo decide in merito alle richieste scritte di adesione.

ARTICOLO 4: CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

Un membro può ritirarsi dall'associazione in qualsiasi momento presentando una dichiarazione scritta in tal senso a un membro del Consiglio esecutivo. Un socio può essere espulso dall'associazione se il suo comportamento è palesemente contrario agli interessi dell'associazione. L'Assemblea Generale decide sull'esclusione con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

ARTICOLO 5: QUOTE ASSOCIATIVE

Una quota associativa annuale viene versata da ogni comune e da ogni distretto amministrativo. La quota è calcolata in base alla popolazione. L'importo della quota associativa è stabilito nel Regolamento interno dell'Alleanza per il Clima. Per i comuni e i distretti amministrativi dei Paesi dell'Europa orientale è prevista una quota di adesione ridotta. I popoli delle foreste pluviali non sono obbligati a versare quote. Il Consiglio direttivo fissa le quote di adesione dei membri associati.

ARTICOLO 6: ORGANI ESECUTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi esecutivi dell'associazione sono:

a) il Consiglio direttivo
b) l'Assemblea generale

ARTICOLO 7: IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Il Consiglio direttivo dell'associazione è composto da un minimo di quattro a un massimo di 13 persone, nominalmente

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Segretario
- fino a un massimo di altre nove persone.

La rappresentanza giudiziaria ed extragiudiziaria dell'associazione è assunta da due membri del Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Il Consiglio direttivo costituisce un quorum se almeno quattro dei suoi membri vi prendono parte. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere del Consiglio possono essere prese in presenza, in formato ibrido o in riunioni virtuali, nonché al di fuori di una riunione in forma di testo; anche in questi casi è sufficiente la maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio, il "resto del Consiglio" elegge esso stesso il successore.

ARTICOLO 8: RESPONSABILITÀ DEL CONIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo conduce tutti gli affari quotidiani dell'associazione, a condizione che non siano delegati all'Assemblea Generale dagli Statuti, e gestisce il patrimonio dell'associazione a titolo onorifico. Ha un direttore esecutivo e una segreteria. Ad esso sono affidati in particolare i seguenti compiti:

1) preparazione dell'Assemblea generale e pianificazione dell'ordine del giorno;
2) convocazione dell'Assemblea generale;
3) esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea generale;
4) redazione del bilancio per ogni anno sociale; contabilità; compilazione di una relazione annuale;
5) risorse umane, compresa la stipula e la risoluzione dei contratti di lavoro;
6) relazioni pubbliche;
7) ammissione di nuovi soci;
8) Fissare le quote associative per i membri associati;
9) Gestione fiduciaria dei fondi del progetto.

ARTICOLO 9: MANDATO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale per un periodo di due anni, a partire dal giorno dell'elezione; i suoi membri rimangono comunque in carica fino alla successiva elezione del Consiglio. Ogni membro del Consiglio direttivo viene eletto separatamente.

I membri del Consiglio direttivo devono essere di diverse nazionalità. Si deve perseguire una rappresentanza paritaria dei membri in termini di genere. Il Consiglio esecutivo deve includere una rappresentanza dell'Organo di coordinamento delle organizzazioni indigene del bacino amazzonico (COICA).

ARTICLE 10: GESTIONE, RAPPRESENTANTE SPECIALE

Per svolgere i suoi compiti di gestione, compresi quelli relativi alle risorse umane, alla contabilità e alla gestione dell'ufficio, il Consiglio direttivo può, nei limiti delle possibilità di bilancio, assumere personale, anche con funzioni di gestione.

L'Assemblea generale può inoltre nominare un amministratore delegato proposto dal Consiglio direttivo come suo rappresentante speciale ai sensi del § 30 del Codice civile tedesco (BGB) per determinate questioni commerciali. In caso di dubbio, la procura si estenderà a tutti i negozi giuridici tipici di tali questioni commerciali.

ARTICOLO 11: L'ASSEMBLEA GENERALE

Nell'Assemblea generale ogni socio ha un voto. Per esercitare il diritto di voto può essere nominato per iscritto un altro socio ai sensi dell'articolo 3, frase 1, o una persona fisica a piacere. Per ogni Assemblea generale deve essere rilasciata un'autorizzazione separata. Una persona autorizzata o un membro autorizzato può esercitare il diritto di voto per non più di sette membri. L'Assemblea generale è responsabile di tutte le questioni che non sono state assegnate a un altro organo esecutivo dell'associazione. Nelle questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio direttivo, l'Assemblea generale può presentare raccomandazioni al Consiglio stesso. In tali questioni il Consiglio direttivo, da parte sua, può ottenere il parere dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 12: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale ha luogo ogni anno. L'Assemblea generale deve essere convocata ogni qualvolta l'interesse dell'associazione lo richieda o quando la convocazione sia richiesta per iscritto al Consiglio direttivo da un decimo dei membri che rappresentino almeno quattro nazioni, indicando lo scopo e il motivo della convocazione. Ogni Assemblea generale deve essere convocata in forma scritta con

un preavviso di sei settimane dal Presidente o dal Vicepresidente. Ogni membro può proporre al Consiglio direttivo un'aggiunta all'ordine del giorno in forma testuale, purché ciò avvenga almeno una settimana prima dell'Assemblea generale. Ciò non si applica alle modifiche dello Statuto o all'elezione del Consiglio direttivo. Il presidente dell'Assemblea generale deve annunciare l'aggiunta all'inizio dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 13: VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale elegge un presidente dell'Assemblea tra i suoi membri. Se gli Statuti dell'associazione non prevedono diversamente, una risoluzione dell'Assemblea generale viene approvata se approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi. La modifica dello Statuto dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi. Le votazioni devono essere effettuate per iscritto se così richiesto da un terzo dei membri che partecipano alla votazione in questione. Le delibere dell'Assemblea generale devono essere verbalizzate e firmate dal presidente e dal segretario nominati in anticipo dal Consiglio direttivo. Deve contenere: il luogo e l'ora della riunione, l'identità del presidente e del segretario verbalizzante, il numero dei membri presenti, l'ordine del giorno, i risultati di ogni votazione e le modalità di voto. Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di soci, l'Assemblea generale può svolgersi di persona o in forma virtuale, via telefono, video o internet. L'Assemblea generale può anche ricorrere a una combinazione delle varie forme di riunione e di decisione. A tal fine non sono necessari né la partecipazione né il consenso di tutti i membri; il silenzio è considerato come astensione. Ulteriori dettagli possono essere disciplinati dal Consiglio Direttivo nel Regolamento interno.

ARTICOLO 14: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E ALLONTANAMENTO

La decisione di sciogliere l'associazione può essere presa in Assemblea generale solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validi espressi.

Lo Statuto dell'Associazione è stato redatto dall'Assemblea dei fondatori del 30 marzo 1992 e modificato dall'Assemblea generale dell'8 maggio 2014 a Lussemburgo; una nuova versione è stata votata dall'Assemblea generale del 26 settembre 2019 a Rostock e rivista dall'Assemblea generale del 18 ottobre 2023 a Modena.

L'ALLEANZA PER IL CLIMA
Da oltre 30 anni, i Comuni membri dell'Alleanza per il Clima agiscono in collaborazione con le popolazioni indigene della foresta pluviale a beneficio del clima globale. Con quasi 2.000 membri distribuiti in oltre 25 Paesi europei, Alleanza per il Clima è la più grande rete cittadina europea dedicata all'azione globale ed equa per il clima. Riconoscendo l'impatto che il nostro stile di vita può avere sulle persone e sui luoghi più vulnerabili del mondo, Alleanza per il Clima associa l'azione locale alla responsabilità globale. climatealliance.org